N. 31/2023 R.G.
Liquidazione Controllata

TRIBUNALE DI VERONA SECONDA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:

Dott. Pier Paolo Lanni	Presidente
Dott. Francesco Bartolotti	Giudice
Dott. Cristiana Bottazzi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO AI SENSI DELL'ART. 282 CCII

vista la segnalazione del Liquidatore Dott. [redacted], datata 4.6.2026, relativa al decorso del triennio dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata relativo a George Bellettini Opkara Chibuzo e alla conclusione delle attività di liquidazione; osservato che detta relazione è stata comunicata a tutti i creditori e alla debitrice e che, come confermato dal Liquidatore in data 1.7.2026, nel termine di 15 giorni appositamente assegnato, non sono pervenute osservazioni; considerato che nella relazione il Liquidatore esprime parere favorevole all'esdebitazione, argomentando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 280 comma 1 lett. b) c) d) e) e di cui all'art. 282, comma 2, CCII; considerato che tale relazione può essere richiamata *per relationem* in termini adesivi, evidenziandosi, in particolare, che l'indebitamento risulta sorto per far fronte ad susseguirsi di eventi negativi imprevedibili e non imputabili a condotte colpose del debitore: dapprima la perdita del lavoro, con conseguente contrazione dell'apporto reddituale al mantenimento della famiglia, composta dalla coppia e da tre figli piccoli, e la sopravvenuta insostenibilità delle rate del mutuo; in seguito, l'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale intrapresa dai coniugi, in cui avevano investito il ricavato della vendita dell'abitazione e i propri risparmi, a causa della mancata inclusione della società da essi costituita nella graduatoria dei beneficiari del contributo all'imprenditoria femminile all'epoca previsto dalla Regione Lazio; infine, una volta ceduta l'azienda per limitare l'aggravamento della propria situazione debitoria, il mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario; l'insorgere di gravi problemi di salute; la

protratta difficoltà a reperire un'occupazione stabile; considerato, infine, che i certificati del Casellario giudiziario acquisiti d'ufficio consentono di ritenere soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 280 comma 1 lett. a comma 1 lettera d) CCII, non emergendo alcuna condanna pregressa né alcun procedimento penale attualmente pendente a carico del debitore per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l'economia pubblica o commessi in connessione con l'attività d'impresa (precisamente, risultano pendenti alcuni procedimenti per i reati di cui agli artt. 612, 635, 590 c.p., relativi a condotte che, per il loro oggetto, non rilevano ai fini del beneficio qui invocato); ritenuto quindi che possa essere pronunciato il provvedimento dichiarativo dell'esdebitazione; P.Q.M.

1) accoglie l'istanza e per l'effetto dichiara inesigibili i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti nei confronti di **George Bellettini Opkara Chibuzo**, nato in Nigeria il 6.5.1979, c.f. BLLCBZ79E06Z335K;
2) dispone, a cura del Liquidatore, la comunicazione del provvedimento al debitore e ai creditori;
3) dispone la pubblicazione dello stesso sul sito del Ministero della Giustizia con le seguenti modalità: - il Liquidatore provvederà, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ad inviarne copia informatica editabile in formato .doc alla cancelleria (all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it), con oscuramento di eventuali dati riferibili a terzi; - la Cancelleria provvederà quindi a richiedere la pubblicazione della copia del provvedimento così ricevuta sul sito del Ministero della Giustizia (all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it) per la durata di tre anni.

Verona, 9.10.2026

Il Giudice est. — Il Presidente

Dott. Cristiana Bottazzi — Dott. Pier Paolo Lanni